

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1201)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1965 (V. Stampato n. 1933)

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 maggio 1965

**Facilitazioni di viaggio per le elezioni
del Consiglio Regionale della Sardegna del 13 giugno 1965**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna che avranno luogo il 13 giugno 1965, è concesso a favore degli elettori il 50 per cento di riduzione sul prezzo del biglietto di passaggio sulle linee marittime, da e per la Sardegna, esercitate dalla « Tirrenia » - Società per azioni di navigazione.

Restano ferme le vigenti facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato di cui al decreto interministeriale 28 settembre 1960, n. 1163.

Art. 2.

Il minore introito è rimborsato alla « Tirrenia » - Società per azioni di navigazione dal Ministero dell'interno.

Al relativo onere, valutato in lire 7 milioni, si farà fronte con riduzione, di pari importo, del capitolo n. 1144 dello stato di

previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.